

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/CGF

(2007/2008)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 213/CGF – RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2008

Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dott. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Deroma Avv. Serapio, Tumbiolo Dott. Antonino, – Componenti; Bravi Dott. Carlo Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE D'ALASCIO PAOLA, TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Procedimento a carico dell'Atleta D'Alascio Paola, a seguito del deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. tesserata in favore della società Pisa Calcio Femminile, per violazione dell' art. 2.1 delle Norme Sportive Atidoping.

Con atto del 13.5.2008 l'ufficio di Procura Antidoping ha deferito presso questa Corte l'atleta D'Alascio Paola nell'ambito del procedimento di indagine n. 17/08.

La Procura riferiva che l'Atleta era trovata positiva al Metabolita di Tetraidrocannabinolo (in concentrazione superiore alla soglia limite), in occasione del controllo svolto al termine della gara Pisa/Brescia, disputata a Pisa il 30.3.2008 e valevole per il Campionato Calcio Femminile Serie A 2 Girone A.

Scaduti i termini per la richiesta di controanalisi, l'atleta era convocata in Procura per il giorno 13.5.2008, al fine di essere ascoltata sui fatti contestati.

In tale occasione, l'Atleta dichiarava che *“otto giorni prima della gara sono stata invitata ad andare in un locale locato da persone che non conosco personalmente e durante la festa ho fumato una canna. Anzi preciso ho fatto qualche tiro”*.

L'atleta era sospesa in via cautelativa da ogni attività agonistica con provvedimento del 30.4.2008, con Com. Uff. n. 172/CGF.

Constatata l'ammissione di responsabilità dell'interessata, la Procura deferiva l'atleta, chiedendo, in ragione del tipo di sostanza assunta e del riconoscimento dell'addebito, una sospensione dell'attività agonistica pari a 3 mesi.

Occorre premettere che la presenza del metabolita della sostanza vietata nel campione biologico dell'atleta, quale risultante all'esito degli esami di laboratorio, è dato pacifico e non contestato, integrante la violazione di cui all'art. 2.1. del Regolamento.

In proposito mette conto osservare che la disciplina vigente non richiede, per l'accertamento della violazione in parola, la dimostrazione di alcun atteggiamento psicologico dell'atleta (art. 2.1.1. Reg.), con la conseguenza che la sussistenza dell'illecito prescinde dall'elemento soggettivo e discende dalla mera constatazione della presenza nel campione biologico.

Sul piano meramente obiettivo, il Regolamento (art. 4) prevede una *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*, alla stregua della quale valutare l'esito dei controlli.

Tale lista, per espressa previsione normativa "...può inoltre individuare una categoria di sostanze specifiche, in considerazione:

- della loro diffusa presenza in prodotti medicinali che può provocare più facilmente violazioni non intenzionali del Regolamento;

- perché sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti...".

Ancorché tale circostanza non escluda l'illecito, orbene, è utile segnalare come l'assunzione delle *sostanze specifiche* incluse in tale lista - e segnatamente l'assunzione di tetraidrocannabinolo - non possa considerarsi suscettibile di incrementare le prestazioni sportive.

Giova al riguardo rammentare come il tetraidrocannabinolo determini effetti collaterali a carico del sistema nervoso centrale, cardiocircolatorio e respiratorio. Esso implica notoriamente (v. anche lo specifico studio Pubblicato dal Settore Tecnico della Federazione sul doping nel calcio) conseguenze incompatibili con ogni ipotetico artificiale miglioramento della *performance* sportiva, quali riduzione della forza muscolare, riduzione della capacità di concentrazione, alterazione dell'equilibrio, alterazione della percezione del tempo, alterazione della personalità, aumento della frequenza cardiaca.

Considerando dunque che si tratta della prima violazione della disciplina antidoping contestata all'atleta; considerato il contegno processuale dell'atleta; considerato infine che, ai sensi dell'art. 10.3, comma 2, Norme Sportive Antidoping, la sanzione applicabile va dal minimo di un nota di biasimo al massimo di un anno di squalifica, la richiesta della Procura appare ragionevole e proporzionata alla violazione accertata.

Per questi motivi la C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara la calciatrice D'Alascio Paola responsabile della violazione ascrittale e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 30.4.2008.

*"Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice **D'Alascio Paola** è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva".*

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 7 Agosto 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete